



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot. n. vedi intestazione digitale
Class. 34.28.10. / Fasc. 173/2022

Roma vedi intestazione digitale

Al

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Direzione Generale Valutazioni Ambientali**
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID VIP: 7956] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Tirreno – Mediterraneo Occidentale”.

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Autorità Proponente/Procedente: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d’acqua interne.**

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP)

E.p.c.

All’Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale –
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Al Servizio II,
Scavi e tutela del patrimonio archeologico N.D.G.
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III,
Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico N.D.G.
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

VISTO il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB J

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022; <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PREMESSO che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne**, in qualità di Autorità Proponente/Procedente, con nota prot. n. 30183 del 27/09/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 35058 del 28/09/2022, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Tirreno – Mediterraneo Occidentale", ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che, ai fini di tale procedura, lo stesso **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne**, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex. Ministero della Transizione Ecologica) l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 29/09/2022;

PREMESSO che, con nota prot. n. 119435 del 30/09/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 35794 del 04/10/2022, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex. Ministero della Transizione Ecologica) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB f

PREMESSO che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex. Ministero della Transazione Ecologica) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali** all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8336/12275>

PREMESSO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 36477 del 10/10/2022, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici territoriali del MiC, alle Regioni e Province autonome, e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Tirreno – Mediterraneo Occidentale”;

CONSIDERATO che il summenzionato Piano rientra nel proposito generale di conservazione e valorizzazione della biodiversità e della sostenibilità sociale ed economica fino ad arrivare ad una visione più specifica di miglioramento e raggiungimento del “buono stato ambientale”, promosso e posto come obiettivo dalle politiche comunitarie (Direttive 2008/56/CE e 2014/89/UE);

CONSIDERATO che per dare una visione e direzione unica alle attività marittime, la Commissione, con la COM(2007) 0575, vara la “Politica Marittima Integrata dell’Unione Europea”. La Politica Marittima Integrata evidenzia, tra i propri settori strategici, l’esigenza della definizione di una Pianificazione dello Spazio Marittimo, che nasce dalla presa di coscienza da parte delle comunità che a causa delle diverse e costanti minacce esistenti sulle risorse marine fosse necessario ridurre l’impatto sulle acque e salvaguardare il patrimonio marino;

CONSIDERATO che la strategia di sviluppo delle attività marittime nel Mar Tirreno è incardinata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG), identificati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Agenda 2030.

CONSIDERATO che attraverso la Pianificazione dello Spazio Marittimo si è costituito uno strumento politico intersettoriale la cui finalità principale è l’applicazione di un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero sulle politiche di sviluppo dei bacini marini europei.

La cooperazione con gli Stati membri risulta necessaria al fine di garantire la coerenza e il coordinamento dei PGSM tra loro e inoltre deve tenere conto degli aspetti di natura transnazionale, per cui, i piani di gestione tratteranno anche attività soggette ad interazione extra-nazionale e dovranno quindi essere redatti in considerazione della complessità dei rapporti politici bilaterali e del quadro generale delle problematiche attualmente non risolte con i Paesi transfrontalieri riguardo alla delimitazione degli spazi marittimi.

CONSIDERATO che la definizione delle sub-aree dell’area marittima “Tirreno” è stata individuata utilizzando i seguenti criteri:

- confini giurisdizionali, laddove definiti (limiti delle 12mn, accordi in essere circa la piattaforma continentale);
- limiti amministrativi regionali;
- perimetri delle sub-aree geografiche di pesca (GSA FAO-GFCM);
- Zone di Protezione Ecologica.

La zonazione che individua le **7 sub-aree in acque territoriali (MO/1 – MO/7)** e **4 sub-aree in aree di piattaforma continentale (MO/8 – MO/11)** è così suddivisa:

- MO/1 – Acque territoriali Liguria
- MO /2 – Acque territoriali Toscana
- MO /3 – Acque territoriali Lazio
- MO /4 – Acque territoriali Campania e Basilicata
- MO /5 – Acque territoriali Calabria
- MO /6 – Acque territoriali Sicilia
- MO /7 – Acque territoriali Sardegna
- MO /8 – ZPE Mar Ligure



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB *

- MO /9 – ZPE Tirreno Settentrionale
- MO /10 – Piattaforma continentale e ZPE Tirreno Meridionale ed Orientale;
- MO /11 – Piattaforma continentale e ZPE Tirreno Occidentale e Sardegna Occidentale;

Le sub-aree offshore sono state invece individuate secondo i confini delle Zone di Protezione Ecologica (ZPE D.P.R. 27/10/2011 n. 209) e con gli accordi in essere circa la piattaforma continentale (Figura 2.1 a pag. 54 del RA);

CONSIDERATO che il Piano in questione propone:

- **3 Principi Trasversali:**
 - Sviluppo sostenibile;
 - Protezione ambientale e risorse naturali;
 - Paesaggio e patrimonio culturale.
- **8 Settori/Usi:**
 - Sicurezza marittima, della navigazione e sorveglianza;
 - Pesca;
 - Acquacoltura;
 - Trasporto marittimo e portualità;
 - Energia;
 - Difesa costiera;
 - Turismo costiero e marittimo;
 - Ricerca scientifica e innovazione.

Ad ognuna di queste categorie sono assegnati degli **Obiettivi Strategici** codificati rispettivamente:

- OS_SS (Sviluppo Sostenibile);
- OS_N (Protezione ambientale e risorse naturali);
- OS_PPC (Paesaggio e patrimonio culturale);
- OS_S (Sicurezza marittima, della navigazione e sorveglianza);
- OS_P (Pesca);
- OS_A (Acquacoltura);
- OS_TM (Trasporto marittimo e portualità);
- OS_E (Energia);
- OS_D (Difesa costiera);
- OS_T (Turismo costiero e marittimo);
- OS_RI (Ricerca scientifica e innovazione).

Per maggiori dettagli sugli Obiettivi Strategici del Piano si rimanda a pag. 75 e seg. del RA;

CONSIDERATO che il PGSM definisce misure di livello nazionale e misure rilevanti alla scala della singola sub-area. Le misure nazionali si applicano all'intero spazio marino. Per alcune sub-aree ricadenti nelle acque territoriali afferenti alle regioni costiere sono state inoltre definite misure di scala più dettagliata e di valenza specifica per tali sub-aree.

Per maggiori dettagli sulle **Misure Nazionali** del Piano si rimanda a pag. 81 e seg. del RA e sulle **Misure Specifiche** per le singole sub-aree a pag. 114 e seg. del RA;

CONSIDERATO che ogni sub-area ha delle caratteristiche proprie, il Piano identifica ulteriori **Obiettivi Specifici** caratterizzanti il territorio specifico preso in esame. Si riporta un esempio di codice identificativo "(MO/1) OSP_TM|01" cioè *l'Obiettivo Specifico per la sub-area MO/1 (Acque territoriali Liguria) nel settore del Trasporto marino e portualità*. Per maggiori dettagli sugli Obiettivi Specifici del Piano si rimanda a pag. 114 e seg. del RA;

CONSIDERATO che *"la sostenibilità ambientale nell'ambito della pianificazione spaziale marittima è valutata attraverso la verifica della capacità di contribuire al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sviluppo sostenibile di livello generale, pertinenti ai Piani stessi, desunti dalle politiche, strategie, ecc., e dai riferimenti in tema di*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB J

sostenibilità ambientale stabiliti ai diversi livelli, internazionale, comunitario e nazionale (come definiti nel Capitolo 1 del RA), considerando tutti gli aspetti ambientali sui quali l'attuazione del Piano potrebbe generare effetti." il PGSM ha individuato degli **Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (OA)**. Per maggiori dettagli sugli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale si rimanda a pag. 299 e seg. del RA;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'analisi di **coerenza interna** (Allegato IV al RA e pag. 304 e seg. del RA), è stata realizzata una matrice riportante le potenziali sinergie e incoerenze tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e gli Obiettivi Strategici di Piano;

CONSIDERATO che, per quanto di competenza di questo Ufficio, sono stati individuati gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale che appartengono alla Componente Ambientale "Suolo" denominati OA. 4a, OA. 4b. Essi risultano avere una **"incoerenza"** con:

- alcuni Obiettivi Strategici appartenenti alle categorie "Energia", "Turismo costiero e marittimo".

Risultano comunque coerenti, sia direttamente che indirettamente, con tutti gli altri obiettivi e con le misure prese in esame;

CONSIDERATO che, per quanto di competenza di questo Ufficio, sono stati individuati gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale che appartengono alla Componente Ambientale "Paesaggio e Beni Culturali" denominati OA. 7a, OA. 7b, OA. 7c, OA. 7d. Essi risultano avere una **"incoerenza"** con:

- alcuni obiettivi appartenenti alle categorie "Acquacultura", "Energia", "Turismo costiero e marittimo";
- la misura nazionale (NAZ_MIS|560) appartenente alla categoria "Energia".

Risultano comunque coerenti, sia direttamente che indirettamente, con tutti gli altri obiettivi e con le misure prese in esame;

CONSIDERATO che, la finalità della verifica e della valutazione della **coerenza interna** è anche di stabilire tutte le possibili correlazioni tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e gli Obiettivi Specifici delle diverse sub aree e le rispettive Misure Specifiche, il Piano definisce una seconda matrice (Allegato V al RA e pag. 310 del RA);

CONSIDERATO che dalla suddetta matrice si evidenzia una **"influenza potenziale negativa indiretta"** tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (OA. 4a, OA. 4b) e, a seconda delle singole sub-aree, con:

- alcuni Obiettivi Specifici appartenenti alle categorie di "Trasporto Marittimo", "Turismo", "Energia";
- alcune Misure Specifiche (MO/5)_MIS\11, (MO/5)_MIS\12, (MO/5)_MIS\13;

CONSIDERATO che dalla suddetta matrice si evidenzia una **"influenza potenziale negativa indiretta"** tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (OA. 7a, OA. 7b, OA. 7c, OA. 7d) e, a seconda delle singole sub-aree con:

- alcuni Obiettivi Specifici appartenenti alle categorie di "Trasporto Marittimo", "Energia";
- alcune Misure Specifiche (MO/4)_MIS\7, (MO/4)_MIS\13, (MO/4)_MIS\16, (MO/4)_MIS\24, (MO/4)_MIS\25, (MO/4)_MIS\40, (MO/5)_MIS\11, (MO/5)_MIS\12, (MO/5)_MIS\13, (MO/7)_MIS\27;

CONSIDERATO che, per l'analisi di **coerenza esterna** (Allegato III al RA e pag. 306 e seg. del RA), è stata realizzata una matrice riportante le potenziali sinergie e incoerenze tra gli Obiettivi Strategici del PGSM e gli Obiettivi dei Piani/Programmi pertinenti. Nello specifico:

- Coerenza esterna rispetto a Piani/Programmi direttamente connessi al settore marino;
- Coerenza esterna rispetto ai settori non direttamente connessi al settore marino la cui programmazione si realizza principalmente nelle aree interne alla costa.

CONSIDERATO che i suddetti Piani/Programmi, per quanto di competenza della Scrivente, nel confronto con gli Obiettivi Strategici, risultano avere una **"incoerenza"** con alcuni obiettivi del settore "Energia". Allo stesso modo, risulta una **"incoerenza"** tra gli Obiettivi Strategici appartenenti alla categoria dei "Principi Trasversali – Paesaggio e Patrimonio cultura" ed alcuni Piani/Programmi presi in esame;

CONSIDERATO che l'analisi dei potenziali effetti ambientali del Piano ha tenuto in considerazione le principali interazioni tra gli usi dello spazio marittimo e lo stato delle componenti ambientali. Tale attività consente di



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

*

individuare eventuali aree critiche e/o componenti particolarmente sensibili su cui approfondire l'analisi e di introdurre misure di compensazione e/o mitigazione per ridurre e minimizzare i potenziali impatti negativi e valorizzare quelli positivi, e favorire quindi il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità (Allegato VI al RA e pag. 575 e seg. del RA);

CONSIDERATO che "in linea generale, gli interventi infrastrutturali hanno come effetto negativo diretto sulla componente paesaggio e patrimonio culturale la frammentazione di habitat, ambienti e reti ecologiche, soprattutto al di fuori di ambiti urbani o portuali, l'alterazione dei sistemi morfologici/insediativi, l'alterazione/compromissione delle visuali e degli elementi qualificanti e connotativi del paesaggio (antropico e naturale), della possibilità di poter beneficiare del patrimonio storico. In base alle previsioni del PGSM, i fattori di pressione di maggior rilievo sono legati alla realizzazione di nuove infrastrutture in ambito portuale, alle opere di difesa costiera, agli impianti per la produzione di energia, sia a terra che offshore, agli impianti per l'acquacoltura. La realizzazione di tutte queste opere prevede, in ogni caso, che vengano assoggettate alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale..." (pag. 137 dell'Allegato XI- Sintesi Non Tecnica al RA);

CONSIDERATO che il traffico marittimo e la portualità, la pesca, l'acquacoltura, la difesa costiera, il turismo costiero e marittimo e l'energia rappresentano gli usi previsti dal Piano di Gestione dello Spazio Marittimo che possono determinare gli effetti ambientali di maggior rilievo sia in chiave negativa che positiva. Per ridurre i potenziali effetti negativi in fase di attuazione vengono definite, oltre alle Misure sopracitate, ulteriori **Misure di Mitigazione** (pag. 673 e seg. Del RA);

CONSIDERATO che "Lo scopo fondamentale del **PdMA (Piano di Monitoraggio Ambientale)** è consentire il monitoraggio dell'efficacia del Piano (*raggiungimento degli obiettivi qualitativi o quantitativi dichiarati*) attraverso il monitoraggio ambientale periodico sull'avanzamento delle azioni di Piano e sui suoi effetti (positivi e negativi) sull'ambiente ed il territorio costiero e marino nazionale" e "il PdMA è quindi uno strumento che ha l'obiettivo di tenere traccia nello spazio e nel tempo dell'efficienza dell'implementazione del PGSM e di suggerire misure migliorative nel caso in cui queste siano valutate necessarie tramite revisioni di medio termine.";

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio Ambientale prevederà:

- la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto), attraverso gli indicatori di contesto, direttamente relazionati agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il monitoraggio dell'evoluzione del contesto tiene conto dell'insieme delle trasformazioni in atto sul territorio, disegna la loro evoluzione a partire dal momento in cui è stata effettuata l'analisi di contesto per il rapporto ambientale;
- la registrazione degli effetti ambientali dell'attuazione del Piano (monitoraggio ambientale), tramite indicatori di contesto aggiornati e di processo o pressione. Essi descrivono le azioni messe in atto dal Piano anche in relazione agli obiettivi di sostenibilità; in tal modo sarà possibile verificare il grado di attuazione del Piano e quindi il conseguente perseguimento degli obiettivi di sostenibilità nello stesso definiti;
- la descrizione delle modalità di correlazione tra gli indicatori di contesto, ove popolati, e di Piano;

CONSIDERATO che il suddetto Piano di Monitoraggio contempla l'utilizzo di due delle tre tipologie di indicatori individuate da ISPRA in "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (n. 124/2015), come di seguito riportato:

- **Indicatori di contesto** "che descrivono le dinamiche complessive di variazione delle componenti ambientali e consentono di analizzare l'evoluzione dello stato dell'ambiente risultante dalle politiche pianificatore messe in atto sullo spazio marittimo individuato. Tali indicatori sono definiti per componente ambientale a partire dagli obiettivi di protezione ambientale e sostenibilità assunti per la valutazione ambientale del PGSM e quantificati in relazione ai contesti individuati;
- **Indicatori di processo** che monitorano "le azioni del Piano che possono avere impatti significativi sull'ambiente". "La definizione del set di indicatori di processo per il PdMA si sono basati sulla selezione delle



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

azioni del PGSM che incidono sugli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e sulle varie fonti individuate per il monitoraggio fisico e procedurale del Piano.”

La seconda fase del monitoraggio ambientale descrive il contributo delle azioni considerate sul contesto ambientale di riferimento e sugli obiettivi di sostenibilità specifici, attraverso l'utilizzo di indicatori di contributo, elaborati a partire dagli indicatori di processo.

CONSIDERATO che sono stati elaborati, in riferimento agli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale, denominati OA.4a, OA.4b, OA. 7a, OA. 7b, OA. 7c, OA. 7d, i seguenti indicatori di contesto (cfr. a pag. 704 e seg. del RA):

- SU.01 “Dinamica litoranea”, SU.02 “Urbanizzazione del suolo”, SU.03 “Naturalità della costa”, SU.04 “Subsidenza costiera”, SU.05 “Pericolosità idrogeologica” - (Suolo);
- PA. 01, PA. 02, PA. 03, PA. 04 “Presenza di beni e aree vincolate e/o tutelate” - (Paesaggio e Patrimonio Culturale);

CONSIDERATO che sono stati individuati, in relazione alle Componenti Ambientali di competenza, i seguenti indicatori di processo (cfr. a pag. 713 e seg. del RA):

- 3.3 “Numero infrastrutture fisse in mare e distanza/visibilità dalla costa” – Paesaggio e Patrimonio Culturale;
- 3.4 “Aggiornamento Pianificazione Paesaggistica regionale” – Paesaggio e Patrimonio Culturale;
- 3.5 “Presenza Piani d’ambito costiero” – Paesaggio e Patrimonio Culturale;
- 9.1 “Spiagge soggette ad erosione” – Difesa Costiera;
- 9.2 “Interventi di ripascimento” – Difesa Costiera;
- 9.14 “Pendenza spiaggia sommersa” – Difesa Costiera;
- 9.16 “Variazione di volume della spiaggia emersa e sommersa” – Difesa Costiera.

TENUTO CONTO dei pareri espressi nell’ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici del MiC territorialmente competenti, dai Parchi Archeologici, dalle Regioni e Province Autonome, e dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 9265 del 03/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;
- nota prot. n. 11368 del 05/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
- nota prot. n. 04184 del 04/11/2022 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 16825 del 04/11/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
- nota prot. n. 8460 del 09/11/2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
- nota prot. n. 04046 del 03/11/2022 del Parco Archeologico di Paestum e Velia;
- nota prot. n. 17484 del 22/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
- nota prot. n. 19133 del 24/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
- nota prot. n. 10652 del 25/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona;
- nota prot. n. 42207 del 29/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna;
- nota prot. n. 14399 del 25/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;
- nota prot. n. 450 del 16/01/2023 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina;



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

f

- nota prot. n. 348 del 05/01/2023 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP;
- nota prot. n. 588 del 09/01/2023 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP.

REGIONE BASILICATA

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 14397 del 25/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

In dettaglio, si evidenziano le seguenti lacune e si chiede che il rapporto definitivo sia debitamente integrato:

CAPITOLO 1

Paragrafo 1.4.5 "Proposta di Pianificazione di livello strategico su ciascuna sub-area: Sub Area MO/4 Acque territoriali Campania e Basilicata"

Nella "Tabella 1.5 Unità di pianificazione e attribuzione tipologica per la sub-area MO/4", colonna "elementi rilevanti per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale" (p. 65 del Rapporto preliminare di scoping) non sono riportati gli elementi rilevanti siti nel territorio lucano:

Beni Paesaggistici:

Area di notevole interesse pubblico denominata "Fascia costiera sita nel territorio del comune di Maratea (PZ)" (D.M. 24 Maggio 1966 e D.M. 18 Aprile 1985)

Zona di interesse archeologico (Art. 142, co. 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004) lungo la costa di Maratea, in corso di perimetrazione.

Zone ZSC:

Zona ZSC "Acquafredda di Maratea" (IT9210015)

Zona ZSC "Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente" (IT9210160)

Zona ZSC "Marina di Castrocuoco" (IT9210155)

Sistema difensivo delle torri costiere di Maratea:

Torre del Crivo (D.M. 12/06/1997)

Torre di Acquafredda (D.M. 5/7/1990 e D.M. 20/06/1991)

Torre Apprezzami l'Asino (D.M. 3/5/1997)

Torre di Santavenere (D.M. 29/3/1989)

Torre di Filocaio (D.M. 1/10/1985)

Torre Caina (D.M. 19-20/11/1979)

Ulteriori beni architettonici prospicienti la costa di Maratea:

Castello di Castrocuoco (D.D.R. n. 132 del 8/9/2005 e D.D.R. n. 206 del 10/11/2006)

Secca di Castrocuoco — Palazzo Baronale (D.M. 30/11/1979 e D.M. 11/10/1991)

Casa Cantoniera linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria Km. 122+470 (D.D.R. n. 44 del 13/05/2013)

Casa Cantoniera linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria Km. 122+590 (D.D.R. n. 121 del 5/08/2013)

Villa Nitti (D.D.R. n. 134 del 8/9/2005)

Aree archeologiche lungo la costa di Maratea:

Capo la Timpa (D.M. 15/11/1990 e D.M. 19/12/1991 mod. D.M. 15/11/1990)

Isola Santo Janni (D.D.R. 8/2/2005)

l'area immediatamente a nord dell'isolotto di Santo Janni è nota per il ritrovamento di un importante giacimento di ancore greco-romane e l'area subito a sud (Secca della Giumenta) è nota per il ritrovamento di un relitto di nave oneraria tardo imperiale.

Capo la Secca (D.M. 1/3/1991)



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

Area marina protetta denominata "Costa di Maratea" in corso di istituzione.

CAPITOLO 1

Paragrafo 1.4.12 "Proposta di Pianificazione di livello strategico su ciascuna sub-area: Sub Area M0/10 Piattaforma continentale e ZPE Tirreno Meridionale e Orientale"

Si evidenziano le seguenti lacune nella "Tabella 1.16 Unità di pianificazione e attribuzione tipologica per la sub-area M0/10", Riga del M0/10_03, ultima colonna (p. 124 del Rapporto preliminare di scoping): Presenza di numerosi beni culturali e paesaggistici nonché di 3 siti ZSC lungo la costa di Maratea (PZ), da attenzionare con riguardo all'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti FER offshore, onde evitare interferenze detrattrici dei valori panoramici del sito.

CAPITOLO 4

Si ritiene utile segnalare, ai fini di una più approfondita analisi del contesto ambientale, di ulteriori informazioni reperibili sui seguenti siti/portali:

- i. WebGis Tutele — RSDI Basilicata (<http://rsdi.regione.basilicatait/viewGis/?proiect=5FC EE499-0BEB-FA86-7561-43913D3D1B65>), che individua sia i beni tutelati ai sensi della Parte II che quelli tutelati ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004. Per quanto attiene alla Parte III, sono altresì elencati i procedimenti "in itinere";
- ii. "Vincoli Basilicata" (<http://www.vincolibasilicata.beniculturali.ith>) portale ricognitivo dei beni tutelati sul territorio, a cura dello scrivente Ufficio;
- iii. "Vincoli in Rete" (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login>), portale realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, contenente le seguenti banche dati: Sistema informativo Carta del Rischio contenente tutti i decreti di vincolo su beni immobili emessi dal 1909 al 2003 (ex leges 364/1909, 1089/1939, 490/1999) presso l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Sistema Informativo Beni Tutelati presso la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, Sistema informativo SITAP presso la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, Sistema Informativo SIGEC Web presso l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Per quanto attiene a ulteriori informazioni territoriali, si rimanda al portale RSDI Basilicata: <https://rsdisegione.basilicata.it/servizi-in-linea/>, su cui sono consultabili i dati spaziali messi a disposizione dalla Regione. Tra i "Servizi in linea" presenti sul geoportale si citano, a titolo di esempio non esaustivo: ortofoto, localizzazione aree percorse dal fuoco, S.I.T. cave, AdB — PAI rischio frana, carta del rischio incendi, Rete Natura 2000, aree industriali, carta pedologica.

CAPITOLO 4

Paragrafo 4.9 "Indicatori ambientali per ogni componente ambientale interessata" (p. 311)

Con riferimento alla tabella 4.3 "Proposta di indicatori di contesto per ogni componente ambientale interessata", si rileva l'opportunità di integrare i parametri da valutare in merito all'indicatore ambientale "Presenza di beni e aree vincolate e/o tutelate" con l'aggiunta dei seguenti elementi:

- Evoluzione del grado di antropizzazione (consumo di suolo)
- Superficie forestale percorsa dal fuoco
- Numero di aree e beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 — parte III
- Numero di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 — parte II
- Numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici a seguito di procedure di archeologia preventiva, derivanti dall'attuazione del Piano
- Numero di interventi di restauro connessi alle fasi attuative del Piano
- Numero di interventi di valorizzazione connessi alle fasi attuative del Piano

CAPITOLO 6



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

Paragrafo 6.6.3 "Principi trasversali — Paesaggio e patrimonio culturale" (p. 411)

Con riferimento alla lista degli obiettivi strategici, si suggerisce di sostituire l'espressione "OS1 Supportare il pregio paesaggistico della fascia costiera" con il più pertinente (rispetto al D.lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"): "OS1. Tutelare e valorizzare il pregio paesaggistico della fascia costiera".

Per quanto riguarda gli indicatori presenti nella tabella 6.5 "Indicatori e relative informazioni del principio trasversale Paesaggio e patrimonio culturale", si suggerisce di aggiungere l'indicatore "presenza di piani paesistici d'area vasta" che seppur non strettamente riferiti alla tutela della costa, in attesa dell'adozione e dell'approvazione dei Piani Paesaggistici Regionali, tramite opportune prescrizioni d'uso, possono fornire un supporto significativo alla conservazione del pregio delle aree cui sono riferiti (es. Piano Paesistico Territoriale d'Area Vasta — Maratea, Trecchina, Rivello).

Ulteriori indicatori possono essere suggeriti dalle indicazioni analitiche contenute nel D.P.C.M. 12.12.2005 recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".>

REGIONE CALABRIA

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 9265 del 03/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

tutto quanto sopra premesso, evidenziato e considerato, questa Soprintendenza nel richiamare quanto già indicato nella fase di scoping mediante il questionario trasmesso con nota prot. n. 1563-P del 24.02.2022, comunica che si può ritenere esaustiva l'indicazione dei contenuti e degli obiettivi del piano, l'approfondimento del quadro programmatico di riferimento (internazionale e comunitario) così come l'analisi dei possibili impatti generati dall'attuazione dello stesso (par. 5.1.7. del Rapporto Ambientale), che risulta essere commisurata alla portata strategica del piano stesso.

Tuttavia, come rilevato nelle premesse e nelle considerazioni sopra riportate, per ciò che concerne l'individuazione degli indicatori per le analisi di contesto, cui deriva la maggiore/minore sensibilità delle differenti sub-aree di cui si compone il piano stesso, la Scrivente non ritiene esaustivo quanto riportato nel Rapporto Ambientale in quanto il tipo di approccio adottato, meramente quantitativo, non permette di rilevare la complessità del contesto paesaggistico in esame, che potrebbe risultare notevolmente compromesso dalle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di piano, con particolare riferimento a quelli relativi all'energia e, in misura minore, a quelli connessi all'acquacoltura, al trasporto marittimo e portualità, alla difesa costiera. Anche la definizione degli usi associati alle sub-aree ricadenti nel territorio di competenza della Scrivente evidenzia come non sia stato tenuto in debita considerazione l'alto valore panoramico caratterizzante tutta la fascia dell'alto Tirreno cosentino che, come ricordato anche in fase di scoping, è stata sottoposta a tutela paesaggistica anche in virtù delle innumerevoli visuali aperte sul mare, la cui tutela risulta imprescindibile. In particolare, la permanenza di un'ampia zona ad uso generico (M0/5_01), sebbene sia l'esito di una rivisitazione, rispetto a quanto proposto in fase di scoping, dell'originaria articolazione delle sub-aree del Tirreno cosentino (finalizzata a salvaguardare la fascia marittima subito a ridosso della costa), non permette di garantire una completa salvaguardia degli interessi di tutela legati a tale ambito paesaggistico, rimandando alla fase esecutiva del piano la possibilità dell'inserimento di attività non compatibili sotto tale profilo.

Inoltre, si ritiene non esaustiva e, in questa fase, non valutabile, la descrizione delle misure di



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

*

mitigazione previste dal piano per garantire la salvaguardia degli interessi legati alla tutela culturale e paesaggistica in quanto il Rapporto Ambientale, dopo aver illustrato i possibili impatti generati dalle previsioni del Piano sul paesaggio e sul patrimonio culturale, si limita a considerare che "si tratta di opere soggette a VIA e sarà in questa fase, nella quale saranno chiariti gli aspetti tipologici, dimensionali, localizzativi, che andrà valutata la possibile entità dell'impatto". Ancora, nel Rapporto Ambientale si specifica che "in fase di stesura dei progetti e nell'ambito della VIA si dovrà tener conto del contesto storico ed urbanistico, della relazione con il patrimonio culturale e paesaggistico in cui l'opera si inserisce e del relativo regime di tutela".

Pertanto, tenuto conto che non è possibile, in questa sede, valutare compiutamente i probabili impatti di opere riconducibili agli obiettivi di cui sopra (le cui scelte localizzative e progettuali non sono oggetto del piano di cui trattasi), si comunica fin da ora la necessità di individuare, per la successiva fase esecutiva del piano, strumenti, dispositivi, criteri atti a garantire la salvaguardia degli aspetti di competenza della Scrivente e ad indirizzare le scelte relative al tipo di attività e alle caratteristiche progettuali degli interventi che interesseranno il tratto marino ricadente nel Tirreno cosentino.

A puro titolo indicativo e non esaustivo, si ritiene che gli interventi supportati dalle strategie del piano: Debbono preferire, per ciò che concerne gli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, opere dall'impatto ridotto (ad esempio gli impianti di produzione di energia da moto ondoso), collocate per lo più in aree portuali, altamente urbanizzate e/o già compromesse;

Debbono escludere, per ciò che concerne gli impianti a maggior impatto percettivo, gli ambiti marittimi di diretta pertinenza visiva dei tratti di costa di maggior pregio; la localizzazione di tali impianti dovrà, in ogni caso, essere frutto di accurate scelte pianificatorie formulate a scala territoriale e dovrà essere supportata da approfonditi studi di intervisibilità e di lettura percettiva degli impianti stessi, previa individuazione dei principali punti di godibilità della visuale a mare;

Debbono essere localizzati, per ciò che concerne gli impianti legati all'acquacultura, in funzione delle vocazioni locali, preferendo i tratti costieri prevalentemente dediti alla pesca ed escludendo gli ambiti di maggior pregio paesaggistico;

Debbono tener conto, per ciò che concerne le opere di difesa costiera, anche e soprattutto delle caratteristiche intrinseche del tratto di costa oggetto di intervento; in particolare, si specifica che il Tirreno cosentino si caratterizza per la presenza di tratti sabbiosi/ghiaiosi alternati ad ambiti definiti dalla presenza di importanti scogliere a mare (Cirella, San Nicola Arcella, Scalea, Cetraro, Acquappesa, ecc.) le cui caratteristiche dovranno essere in ogni caso salvaguardate e valorizzate.

Si specifica, infine, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia di strumenti previsti dal Piano, come sopra delineati, che questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità paesaggistica delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale.

Ai soli fini archeologici:

Premesso che, per come riportato alla p. 67 del RP, "il Piano ha l'obiettivo di valorizzare la struttura estetico percettiva del paesaggio e promuovere relazioni di reciprocità e complementarietà tra i paesaggi interni ed i paesaggi costieri per sviluppare l'interazione terra mare e la fruizione dei beni culturali, con particolare riguardo ai siti e beni culturali sulle coste riferiti al sistema difensivo (castelli palazzi fortificati, torri, cinte murarie), spesso inseriti in contesti urbani e ambientali di pregio. La valorizzazione dovrà essere effettuata anche attraverso l'inserimento in circuiti legati alla crocieristica e alla nautica di diporto", va sottolineato che il sopracitato Piano pur riportando azioni volte alla valorizzazione, non sembra tenere in debito conto le azioni miranti alla tutela del patrimonio



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AS d

archeologico che, come già evidenziato nel Questionario, è ampiamente diffuso sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta.

Si ritiene indispensabile dunque che le future progettazioni di eventuali trasformazioni del territorio non possano prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività relative al Programma di cui all'oggetto. A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Torno 1, cap. 6.4, p. 293 e che, di seguito si riporta: "la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio". Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo — di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

1. raccolta dei dati bibliografici e di archivio relativa ai siti archeologici fino a 300 m dalla linea di costa;
2. approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
3. conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
4. esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico.

Al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.

Vista la fase di consultazione preliminare si chiede la raccolta dei dati bibliografici e di archivio relativa ai siti archeologici, vincolati e non, fino a 300 m dalla linea di costa i quali andranno posizionati e riportati su una cartografia a scala adeguata.

Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convenzione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui all'Allegato Convenzione, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questo Ministero. Nelle attività di progettazione dovrà essere pertanto prevista l'elaborazione di apposite batimetrie in cui siano



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB
A

indicate puntualmente tutte le aree eventualmente oggetto di modifiche ovvero di interventi diretti sui fondali; inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi, accertando, preventivamente alla realizzazione di vasche e/o di altre opere, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (eco-scandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar.

Per le aree subacquee di pertinenza di questa Soprintendenza, il censimento dei siti è consultabile presso l'archivio di pertinenza di questo ufficio.>

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 11368 del 05/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)

Ai soli fini paesaggistici e monumentali:

(... ...)

EVIDENZIATO che l'ambito territoriale di competenza della Scrivente ricade nella sub-area identificata al codice MO/5 e risulta suddiviso in n. 5 unità di pianificazione (MO/5_05; MO/5_06; MO/5_07; MO/5_08; MO/5_09);

RILEVATO che il Rapporto Ambientale Preliminare è stato aggiornato rispetto agli ambiti di competenza della Scrivente, anche in riferimento a quanto indicato nel questionario compilato in fase di scoping, con particolare riferimento all'integrazione degli obiettivi di riferimento ambientale di livello internazionale e nazionale con carte/convenzioni inerenti il paesaggio e il patrimonio culturale;

RILEVATO, altresì, che gli indicatori utilizzati per l'analisi di contesto (con particolare riguardo alla valutazione dell'indice di sensibilità) e, conseguentemente, per il piano di monitoraggio, fanno riferimento, per ciò che concerne l'ambito di competenza della Scrivente, esclusivamente a dati quantitativi, ovvero al numero di beni culturali e alla superficie di aree vincolate presenti in ognuna delle sub-aree individuate;

EVIDENZIATO che nelle analisi contenute nel Rapporto Ambientale le unità di pianificazione ricadenti nel Tirreno vibonese e reggino non sono state considerate ambiti con maggiore sensibilità sotto il profilo del paesaggio e del patrimonio culturale (Tabella 4.5.1.), proprio in virtù del fatto che l'indice di sensibilità è stato calcolato in funzione di fattori prettamente quantitativi;

RILEVATO che le sopra menzionate unità di pianificazione ricadenti nel territorio di competenza della Scrivente presentano la seguente attribuzione tipologica:

- MO/5_05 – usi prioritari: pesca; turismo costiero e marittimo;
- MO/5_06 – usi prioritari: paesaggio e patrimonio culturale; turismo costiero e marittimo; protezione ambiente e risorse naturali;
- MO/5_07 – usi prioritari: trasporto marittimo e portualità; pesca;
- MO/5_08 – usi prioritari: paesaggio e patrimonio culturale; turismo costiero e marittimo; trasporto marittimo e portualità; pesca;
- MO/5_09 – usi prioritari: paesaggio e patrimonio culturale; turismo costiero e marittimo; protezione ambiente e risorse naturali;

EVIDENZIATO che gli usi prioritari su menzionati contemplano anche la coesistenza di ulteriori usi, legati ad esempio all'attività di pesca e acquacoltura e all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AS
f

ATTESO che il piano di cui trattasi ha un'impostazione strategica e che, pertanto, non contiene previsioni di natura progettuale e/o localizzativa delle singole opere necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti;

CONSIDERATO che lungo la fascia costiera in esame si collocano ambiti territoriali sottoposti, mediante appositi Decreti Ministeriali, a tutela paesaggistica (oggi disciplinata dalla Parte Terza del già citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) per la particolare e suggestiva conformazione di alcuni tratti di costa e per l'importanza storico architettonica dei nuclei storici ivi presenti, per la presenza di visuali a mare particolarmente suggestive e di ampie zone coltivate a ridosso della linea di costa, nonché per la morfologia del territorio arricchita da lussureggiante vegetazione;

CONSIDERATO, altresì, che la fascia costiera di cui trattasi presenta innumerevoli beni e siti culturali, cui si aggiungono alcuni nuclei storici di particolare interesse, come ad esempio quelli di Tropea e Pizzo Calabro;

EVIDENZIATO che l'alto valore paesaggistico del territorio in esame si sostanzia anche nel rapporto visivo terramare e che l'inserimento di alcune attività nelle acque prospicienti la costa potrebbe determinare impatti notevoli sotto il profilo dell'alterazione delle caratteristiche percettive del paesaggio locale, così come evidenziato anche nel Rapporto Ambientale in esame (par. 5.1.7 Possibili effetti significativi delle misure del PGSM sul paesaggio e sul patrimonio culturale);

tutto quanto sopra premesso, evidenziato e considerato, questa Soprintendenza comunica che si può ritenere esaustiva l'indicazione dei contenuti e degli obiettivi del piano, l'approfondimento del quadro programmatico di riferimento (internazionale e comunitario) così come l'analisi dei possibili impatti generati dall'attuazione dello stesso (par. 5.1.7. del Rapporto Ambientale), che risulta essere commisurata alla portata strategica del piano stesso.

Tuttavia, come rilevato nelle premesse e nelle considerazioni sopra riportate, per ciò che concerne l'individuazione degli indicatori per le analisi di contesto, cui deriva la maggiore/minore sensibilità delle differenti sub-aree di cui si compone il piano stesso, la Scrivente non ritiene esaustivo quanto riportato nel Rapporto Ambientale in quanto il tipo di approccio adottato, meramente quantitativo, non permette di rilevare la complessità del contesto paesaggistico in esame, che potrebbe risultare notevolmente compromesso dalle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di piano, con particolare riferimento a quelli relativi all'energia e, in misura minore, a quelli connessi all'acquacoltura, al trasporto marittimo e portualità, alla difesa costiera. Anche la definizione degli usi associati alle sub-aree ricadenti nel territorio di competenza della Scrivente evidenzia come non sia stato tenuto in debita considerazione l'alto valore paesaggistico e culturale di alcuni tratti della costa reggina, con particolare riguardo all'area della Costa Viola, ricadente nei comuni di Palmi, Bagnara Calabria, Seminara, Scilla, Villa San Giovanni e corrispondente alle unità di pianificazione MO/5_08 e MO/5_09, per le quali si prevede, tra gli altri usi possibili (oltre a quelli prioritari come sopra riportati), anche "la produzione di energia rinnovabile da moto ondoso, prioritariamente nei porti, e da piccole strutture offshore per acquacoltura e mini-eolico, in prossimità della costa a distanza dalle rotte marittime".

Appare opportuno specificare che l'altissimo valore paesaggistico della Costa Viola è ampiamente riconosciuto, tanto che questa porzione di territorio reggino viene descritta nella Tabella 2.14 Unità di pianificazione e attribuzione tipologica per la sub-area MO/5 come il "più spettacolare paesaggio marino calabrese di grandissimo valore paesaggistico", costituito da "componenti alte e rocciose con falesie a strapiombo sul mare". Pertanto, appare evidente che le previsioni scaturenti dalla tabella sopra menzionata non permettono di garantire una completa salvaguardia degli interessi di tutela legati a tale ambito paesaggistico, rimandando alla fase esecutiva del piano la possibilità dell'inserimento di attività non compatibili sotto tale profilo. Inoltre, si ritiene non esaustiva e, in questa fase, non valutabile, la descrizione delle misure di mitigazione previste dal piano per garantire la salvaguardia degli interessi legati alla tutela culturale e paesaggistica in quanto il Rapporto Ambientale, dopo aver illustrato i possibili impatti generati dalle previsioni del Piano sul paesaggio e sul patrimonio culturale, si limita a considerare che "si tratta di opere soggette a VIA e sarà in questa fase, nella quale saranno chiariti gli aspetti tipologici, dimensionali, localizzativi, che andrà valutata la possibile entità dell'impatto". Ancora, nel Rapporto Ambientale si specifica che "in



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

*

fase di stesura dei progetti e nell'ambito della VIA si dovrà tener conto del contesto storico ed urbanistico, della relazione con il patrimonio culturale e paesaggistico in cui l'opera si inserisce e del relativo regime di tutela".

Pertanto, tenuto conto che non è possibile, in questa sede, valutare compiutamente i probabili impatti di opere riconducibili agli obiettivi di cui sopra (le cui scelte localizzative e progettuali non sono oggetto del piano di cui trattasi), si comunica fin da ora la necessità di individuare, per la successiva fase esecutiva del piano, strumenti, dispositivi, criteri atti a garantire la salvaguardia degli aspetti di competenza della Scrivente e ad indirizzare le scelte relative al tipo di attività e alle caratteristiche progettuali degli interventi che interesseranno il tratto marino ricadente nel Tirreno vibonese e reggino.

A puro titolo indicativo e non esaustivo, si ritiene che gli interventi supportati dalle strategie del piano:

- Debbono preferire, per ciò che concerne gli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, opere dall'impatto ridotto (ad esempio gli impianti di produzione di energia da moto ondoso), collocate per lo più in aree portuali, altamente urbanizzate e/o già compromesse;*
- Debbono escludere, per ciò che concerne gli impianti a maggior impatto percettivo, gli ambiti marittimi di diretta pertinenza visiva dei tratti di costa di maggior pregio; la localizzazione di tali impianti dovrà, in ogni caso, essere frutto di accurate scelte pianificatorie formulate a scala territoriale e dovrà essere supportata da approfonditi studi di intervisibilità e di lettura percettiva degli impianti stessi, previa individuazione dei principali punti di godibilità della visuale a mare;*
- Debbono essere localizzati, per ciò che concerne gli impianti legati all'acquacultura, in funzione delle vocazioni locali, preferendo i tratti costieri prevalentemente dediti alla pesca ed escludendo gli ambiti di maggior pregio paesaggistico;*
- Debbono tener conto, per ciò che concerne le opere di difesa costiera, anche e soprattutto delle caratteristiche intrinseche del tratto di costa oggetto di intervento; in particolare, si specifica che il Tirreno vibonese e reggino si caratterizza per la presenza di tratti sabbiosi/ghiaiosi alternati ad ambiti definiti dalla presenza di importanti scogliere e falesie a mare (comuni ricadenti nella Costa Viola e nella Costa degli Dei) le cui caratteristiche dovranno essere in ogni caso salvaguardate e valorizzate.*

Si specifica, infine, che, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia di strumenti previsti dal Piano, questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità paesaggistica delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale.

Ai soli fini archeologici:

tenuto conto che non è possibile, in questa sede, valutare compiutamente i probabili impatti di opere riconducibili agli obiettivi di cui sopra (le cui scelte localizzative e progettuali non sono oggetto del piano di cui trattasi), si comunica fin da ora la necessità di individuare, per la successiva fase esecutiva del piano, strumenti, dispositivi, criteri atti a garantire la salvaguardia e tutela degli aspetti di competenza della Scrivente e a indirizzare le scelte relative al tipo di attività e alle caratteristiche progettuali degli interventi che interesseranno il tratto marino ricadente nel Tirreno vibonese e reggino.

Pertanto, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia di strumenti previsti dal Piano, questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale anche subacqueo.>

REGIONE CAMPANIA

Il Parco Archeologico di Ercolano, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 04184 del 04/11/2022, osserva quanto segue:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB ✱

<(... ...)>

esaminata la documentazione tecnica resa disponibile tramite il link indicato nella sopra citata nota di codesta Direzione Generale;

preso atto che il piano di cui all'oggetto rappresenta uno strumento programmatico di gestione e regolamentazione dello spazio marino nazionale che si inquadra all'interno di uno schema più ampio che nasce dalla visione generale di conservazione e valorizzazione della biodiversità e della sostenibilità sociale ed economica, che fa parte dei principi ambientali ispiratori della UE, arrivando alla visione più specifica di miglioramento e raggiungimento del *"buono stato ambientale"*;

si ravvisa la necessità di inserire all'interno del *"Quadro normativo e programmatico di riferimento"* i seguenti strumenti di tutela:

- **Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.)** approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano;
- **Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".>**

Il **Parco Archeologico di Paestum e Velia**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 04046 del 03/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

esaminata la documentazione tecnica resa disponibile in formato digitale al *link* indicato nella sopracitata nota, per quanto di competenza di questo Ufficio, relativamente alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, si sottolinea che nel Rapporto Ambientale, in particolare nell'analisi del contesto ambientale di riferimento del PGSM della Sub Area MO/4 - Campania (cap. 4. Contesto ambientale di riferimento del PGSM - par. 2.9 Paesaggio e Patrimonio culturale (terrestre e sottomarino)), dev'essere inclusa l'area archeologica di Velia che unitamente all'area archeologica di Paestum fa parte del Sito UNESCO "Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula", rilevante ai fini della definizione del quadro conoscitivo del Piano.

In considerazione delle caratteristiche e del contenuto del PGSM, avente impostazione di carattere metodologico e strategico, lo scrivente Ufficio si riserva di effettuare le valutazioni di eventuali impatti diretti e indiretti sul patrimonio culturale di propria competenza in una fase di approfondimento progettuale successiva, sulla base di una puntuale localizzazione e descrizione degli interventi a farsi negli specifici contesti territoriali di riferimento.>

REGIONE LAZIO

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 450 del 16/01/2023, osserva quanto segue:

<(... ...)>

per quanto di competenza, rileva quanto segue:

per quanto riguarda la Sub Area MO/3, e nello specifico la provincia di Latina, si evidenzia la totale assenza o poca importanza attribuita, nelle tabelle 2.8 del § 2.7.4.2 e 2.9 § 2.7.4.3 del Rapporto Ambientale, di elementi di primaria importanza sotto il profilo paesaggistico.

In particolare

- a) Il sistema dei laghi costieri (Fogliano, dei Monaci, Caprolace, Sabaudia e in parte Fondi) che hanno un rapporto col mar Tirreno sia in termini di ecosistema ambientale che strettamente paesaggistici. Pertanto gli obiettivi specifici per questo settore costiero dovranno tendere a salvaguardare il delicato equilibrio tra mare e lago salmastro;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB
✱

- b) Il tratto della via Appia, per la quale è in itinere la candidatura UNESCO, che attraversa la pianura pontina a circa 10 km dalla costa ma che in prossimità di Terracina e poi di Formia si avvicina al mare stabilendo con esso un rapporto di mutua interazione, che dovrebbe essere reso strutturale nella pianificazione delle implementazioni relative alle attività turistiche e produttive;
- c) Il sistema dei canali di bonifica che sfociano nel Tirreno nel tratto compreso tra Latina e Fondi (tra i più rilevanti si segnala il canale Linea Pio che segue l'Appia per sfociare al porto di Terracina) che dimensionano e organizzano le porzioni di territorio costiero e che sono in genere utilizzati anche per pesca e ricovero nastanti;
- d) le misure volte a mettere a sistema, valorizzare e tutelare le numerose evidenze archeologiche, storiche e monumentali (ville e costruzioni romane in genere, il sistema delle torri costiere poste a presidio della costa).

Si ritiene quindi fondamentale che il Rapporto Ambientale approfondisca tali aspetti nell'analisi di contesto. Informazioni in merito possono essere reperite sui seguenti siti di questo Ministero:

- Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (<http://sitap.beniculturali.it/>). Ulteriori dati possono essere reperiti nella Tavola B del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

In ultimo, per quanto riguarda gli obiettivi specifici individuati per le aree denominate M0/3_8; M0/3_; M0/3_10; M0/3_11; M0/3_12; M0/3_13; M0/3_14; M0/3_15; M0/3_17; M0/3_18 (che corrispondono alla provincia di Latina) si evidenzia che quelli legati al "Trasporto marittimo e portualità" e alla "Difesa della costa", dovranno necessariamente tenere conto della lunga continuità di vita che caratterizza tutti i principali punti di approdo presenti nella provincia di Latina. Anche in assenza di emergenze strutturali o di rinvenimenti noti da fonti di archivio o bibliografiche, tutti i bacini portuali e gli specchi d'acqua antistanti ai porti-canale di questo tratto di costa sono da considerarsi ad alto rischio di rinvenimenti di interesse archeologico, così come ripreso anche dal Rapporto Ambientale (pag. 310) da precedente parere della Scrivente Soprintendenza. Si suggerisce a tal fine che venga evidenziata la necessità di sottoporre a verifica preventiva non solo le opere che riguardano l'ampliamento o l'ammodernamento delle infrastrutture ma anche tutti i lavori che riguardano i fondali sia dei bacini interni ai porti sia dello specchio di mare ad essi antistante.>

REGIONE LIGURIA

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 19133 del 24/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ..)

PER GLI ASPETTI ARCHEOLOGICI.

RICHIAMATE le criticità espresse dalla consorella Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, contenute nel Questionario scooping allegato alla nota prot. MIC_SN-SUB n. 1560 del 02/03/2022 e condivise dalla Scrivente in merito agli aspetti normativi, e agli indirizzi/strategici, alle analisi e agli obiettivi ambientali;

Indicazione cartografica per l'area di competenza (Acque territoriali Liguria Sub area M0/1) delle aree interdette da ordinanze per la presenza di relitti di interesse archeologico elencate nel progetto cartografico realizzato in collaborazione con Regione Liguria e visualizzabile sul sito

PER GLI ASPETTI PAESAGGISTICI

Si conferma l'esigenza di integrazioni in termini conoscitivi degli areali sottoposti a tutela ai sensi della parte II e III del Codice dei siti Unesco, dei contesti tutelati da dichiarazioni di notevole interesse pubblico avente come oggetto l'intervisibilità da e verso il mare in relazione ai con visivi e punti di vista individuati dalle dichiarazioni notevole interesse pubblico formulate ai sensi dell'art. 136 del Codice, delle strade panoramiche e della viabilità storica, beni



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB J

monumentali tutelati, emergenze del vigente PTCP, gli elementi strutturanti del paesaggio costiero con particolare riferimento a corridoi ecologico-paesaggistici, capi, singolarità geologiche, falesie e rocce nude.>

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 10652 del 25/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

per quanto concerne la componente paesaggistica e monumentale:

ribadisce la necessità di integrare l'aspetto conoscitivo con l'individuazione degli areali sottoposti a tutela ai sensi della parte II e III del D.Lgs. 42/2004 in termini di intervisibilità da e verso il mare.

Per quanto concerne la componente archeologica:

Richiamato quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia con prot. n. 19133 del 24/11/2022 e le criticità espresse dalla consorella Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, contenute nel Questionario scooping allegato alla nota prot. MIC_SN-SUB n. 1560 del 02/03/2022 e condivise dalla Scrivente in merito agli aspetti normativi, agli indirizzi strategici, alle analisi e agli obiettivi ambientali;

SI PRENDE atto che il Piano ha integrato correttamente per la zona di competenza (Acque territoriali Liguria Sub area MO/1) gli elementi cartografici relativi delle aree interdette da ordinanze per la presenza di relitti di interesse archeologico, nonché le cautele espresse in relazione ai porti e agli approdi storici del territorio regionale.>

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8460 del 09/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio –, fornisce di seguito il proprio parere di competenza:

a) si ritiene complessivamente esaustiva, per quanto di competenza, l'illustrazione del contesto strategico e normativo di riferimento del Piano, così come riportata nel cap.1; tuttavia, si riscontra al § 1.1.2 Quadro normativo di riferimento a livello italiano del PGSM il mancato inserimento della Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Fermo restando, infatti, il fatto che il Piano definisce linee di indirizzo e strategie di intervento e non singoli progetti, fornisce altresì indicazioni da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni e, a seconda delle caratteristiche delle sub-aree e delle necessità di pianificazione, fornisce indicazioni sia in termini di risoluzione spaziale che in termini di definizione delle misure e delle raccomandazioni; si ritiene indispensabile l'integrazione nel quadro normativo di riferimento (al § 1.1.2 e al § 4.2.9.1) e nelle successive fasi di implementazione del RA in cui verranno definiti più precisamente gli interventi e le localizzazioni, della Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 ("Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), quale strumento normativo indispensabile ai fini della conoscenza e prevenzione degli impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal Piano, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del D. Lgs 42/2004 e



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

ss.mm.ii, della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì, della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001. La Verifica preventiva dell'interesse archeologico è, pertanto, necessaria non solo per le opere che riguardano l'ampliamento o l'ammodernamento delle infrastrutture, ma anche per tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, inclusi i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché eventuali fiumi, canali, acque di transizione, aree lagunari e lacustri, altresì, quelli delle sub-aree "off-shore" fino al limite della piattaforma continentale eventualmente interessati dal Piano in oggetto. L'applicazione di tale procedura è strumento, dunque, non solo normativo di riferimento per tutti gli operatori coinvolti, altresì strumento e indicatore ai fini dell'implementazione delle conoscenze delle Unità di pianificazione e vocazioni d'uso per le Sub-Aree (§ 2.7), così come della valutazione e prevenzione dei Possibili effetti significativi delle misure del PGSM sul paesaggio e sul patrimonio culturale (§ 5.1.7);

b) si ritiene nel complesso esaustiva, per quanto di competenza, la descrizione dei Principi, obiettivi e contenuti del PGSM, al cap.2. Tuttavia, si riscontra una mancata o non ancora approvata integrazione del patrimonio culturale subacqueo sia tra gli Obiettivi specifici delle sub-aree MO/2 (Acque territoriali Toscana § 2.7.3.1, Tabella 2.2), MO/3 (Acque territoriali del Lazio § 2.7.4.1, Tabella 2.7) e MO/5 (Acque territoriali Calabria § 2.7.6.1, Tabella 2.13) sia tra le Unità di pianificazione e attribuzione tipologica delle sub-Aree MO/2 (§ 2.7.3.2, Tabella 2.6) e MO/3 (§ 2.7.4.2, Tabella 2.8), che auspichiamo potrà avvenire nelle successive fasi di implementazione del RA, anche secondo quanto indicato al punto a);

c) si ritiene esaustiva, per quanto di competenza, l'analisi de Gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGSM, così come riportata al cap. 3;

d) si ritiene in linea generale esaustiva l'analisi del Contesto ambientale di riferimento del PGSM, così come effettuata al cap. 4 per quanto concerne il Paesaggio e patrimonio culturale (terrestre e sottomarino). Tuttavia, per quanto di competenza, si richiede di integrare, come già proposto tra le osservazioni inviate da questa Soprintendenza Nazionale nella fase di scoping (nota prot. n. 1560 del 02/03/2022):

- al § 4.2.9.1 Introduzione e metodologia di analisi del Paesaggio e patrimonio culturale (terrestre e sottomarino), la Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, come già descritto al punto a);
- al § 4.2.1 Gli indicatori per la caratterizzazione dello stato dell'ambiente i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio del patrimonio culturale costiero e subacqueo:
 - numero di siti/ giacimenti/evidenze relativi a beni archeologici noti anche a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del piano;
 - stato di conservazione del patrimonio culturale;
 - numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del piano;
 - numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del piano.

Gli indicatori sono da ritenersi strumento utile anche per l'Identificazione delle unità di pianificazione;

e) si ritiene complessivamente esaustiva l'analisi sui Possibili effetti significativi del PGSM sull'ambiente (e alternative di Piano considerate), secondo quanto riportato al cap. 5; tuttavia, per quanto di competenza, si auspica quanto già affermato al punto a) e al punto d);

f) si ritengono nel complesso adeguate ed esaustive, per quanto di competenza, le Ulteriori misure di integrazione, mitigazione e monitoraggio ambientale in fase di attuazione del PGSM, come indicate al cap. 6. Si auspica, tuttavia, che al § 6.3 Quadro concettuale e temporale del Programma di Monitoraggio Ambientale del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano lo strumento proposto per tutti i PSM nazionali tenga conto allo Step 3 anche degli indicatori del patrimonio culturale costiero e subacqueo sopra elencati;

g) si ritiene adeguata, per la consultazione pubblica, la "Sintesi non tecnica" allegata al Rapporto Ambientale, secondo quanto previsto dall' Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.>



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB f

REGIONE SARDEGNA

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Provincie di Oristano e Sud Sardegna**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 19133 del 24/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ..)>

Valutazioni e osservazioni in relazione al patrimonio archeologico

Per quanto attiene al patrimonio archeologico si segnala che nel Rapporto Ambientale sono state recepite le indicazioni relative ai siti e i contesti archeologici subacquei, trasmesse da questo Ufficio in sede di Comitato tecnico con la nota prot. n. 24558 del 07.07.2021, ma non quelle attinenti alle aree sottoposte a tutela, ai siti e agli alert archeologici presenti nell'area costiera di competenza di questa Soprintendenza. Si evidenzia, inoltre, che il recepimento di tali dati è di grande importanza al fine di minimizzare l'impatto sul patrimonio culturale delle attività legate alle vocazioni d'uso proposte. Pertanto si rende necessario recepire i dati trasmessi nelle previsioni pianificatorie al fine di predisporre misure utili alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico.

A tal riguardo si evidenzia che per tutte le opere e gli interventi soggetti al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) si rende necessario procedere con la verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'art. 25 del medesimo codice, pertanto, considerato che relitti e testimonianze archeologiche sono ubicate anche nelle aree marittime lontane dalla costa e caratterizzate da una rilevante profondità del fondale marino, si rende necessario individuare opportuni strumenti diagnostici che consentano di effettuare le idonee valutazioni anche a grande profondità.

Per tutte le opere e gli interventi che diversamente non sono soggetti al citato Codice degli Appalti, si rende necessario prevedere forme di cooperazione tra istituzioni ed enti volte a garantire a questo Ufficio il supporto logistico necessario per effettuare un'adeguata valutazione preventiva delle aree marittime interessate dalle attività e dagli interventi previsti. Al contempo sarebbe opportuno affiancare alle misure di tutela delle aree e dei giacimenti archeologici noti, azioni e misure volte a promuovere e incentivare la cultura della legalità e l'educazione al patrimonio culturale, al fine di implementare l'efficacia dell'azione di salvaguardia.

In merito alla valutazione sulla corretta integrazione delle esigenze di valorizzazione del patrimonio archeologico, alla luce di una prima analisi delle vocazioni d'uso proposte nel Piano dello Spazio Marittimo della Sub-area MO/7 - Acque territoriali Sardegna elaborato dalla Regione Autonoma della Sardegna, si è segnalata una criticità legata all'individuazione dell'areale d'uso connesso al patrimonio culturale, il quale appare ristretto ad una fascia di un miglio attorno alle coste. Dal punto di vista della fruizione e della valorizzazione dei beni archeologici si è rilevata, infatti, la presenza di giacimenti e relitti di natura archeologica, che potrebbero essere eventualmente raggiungibili e fruibili, in aree ubicate oltre un miglio dalla costa.

Valutazioni e osservazioni in relazione al patrimonio architettonico e paesaggistico.

Per quanto attiene alle aree funzionali Paesaggio e Patrimonio Architettonico, in merito al Piano dello Spazio Marittimo della Sub-area MO/7 - Acque territoriali Sardegna elaborato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nel corso del primo incontro consultivo si è evidenziato che non sono state recepite le indicazioni trasmesse da questo Ufficio, con la nota prot. n. 24558 del 07.07.2021.

Inoltre, in merito alla valutazione delle vocazioni d'uso proposte è stata segnalata una criticità legata alla necessità di una valutazione d'ambito dei caratteri paesaggistici che tenga conto delle interrelazioni terramare e delle specificità di ogni singola area.

Pertanto considerate le menzionate criticità rilevate si propongono le seguenti integrazioni e modifiche.

Unità di pianificazione MO/7_18: considerata l'elevata valenza turistica, paesaggistica e naturalistica dell'area e la presenza di aree a elevato valore naturale SIC o Zps nell'ambito costiero:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB
X

- Lido di Orrì
- Monte Ferru di Tertenia
- Stagni di Murtas
- Foce del Flumendosa
- Stagni di Colostrai (ZPS)
- Punta di Santa Giusta

considerata la presenza continua sul litorale di campi dunari e zone umide costiere fra le aree SIC menzionate, considerata la presenza dell'oasi di protezione faunistica Scoglio di Murtas e Isola di Quirra e considerato che l'area è interessata dal sistema delle torri costiere e da un sistema di campi dunari intervallato da baie, promontori, scogli e isole di interesse botanico (ex art. 143/D.L.gs 42/2004), valutato che nell'unità di pianificazione MO/7_18 tali sistemi costituiscono un continuum di elevatissimo valore naturale, culturale paesaggistico, con grande valenza turistica, determinando un ambito unitario fra il Golfo di Orosei (MO/7_17) e l'area Marina Protetta di Capo Carbonara Villasimius (MO/7_21) che assume significativa valenza anche nel mantenimento delle valenze e dei caratteri di queste UP, si propone di individuare per l'unità in esame un uso prioritario per la protezione ambiente e risorse naturali (n) e per la pesca (p).

Unità di pianificazione MO/7_32: considerato che l'unità in esame riguarda un'area costiera ad alta valenza paesaggistica, naturalistica e turistica per la presenza di aree ad alto valore naturale (SIC-ZPS), su mare e terra, in una sequenza quasi ininterrotta che comprende aree dunali fra le più estese dell'area mediterranea, le quali raggiungono significative quote altimetriche con presenza di specie arboree autoctone e animali protette (anche avifauna migratoria):

- Area SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese
- Area SIC da Is Arenas a Tonnara, già Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
- Area SIC Costa di Nebida, già Zona Speciale di Conservazione (ZSC), copre una distanza nord-sud di circa 20 km in linea d'area, interessando le aree costiere e quelle interne in prossimità della costa dei comuni di Buggerru, Iglesias, Gonnese e Portoscuso
- Area SIC Is Compinxius - Campo Dunale di Buggerru – Portixeddu
- Area SIC Piscinas Rio Scivu, già Zona Speciale di Conservazione (ZSC), che comprende le spiagge di "Piscinas" e le dune di "Is Arenas" e di "Scivu". All'interno del SIC vi sono aree comunali, aree private l'appartenente al Ministero di Grazia e Giustizia, che comprende una ex Colonia Penale; considerata la presenza di un sistema di beni culturali architettonici, poli dell'eredità mineraria:
 - centro di Montevecchio
 - borgo e la palazzina neogotica di Ingurtosu
 - laveria di Naracauli
 - Buggerru
 - Nebida, laveria Lamarmora e Carruccio
 - Porto Flavia e vari beni culturali tutelati lungo l'intera costa, riferibili al patrimonio di archeologia industriale e di storia del lavoro
 - colonia marina di Funtanazza
 - ex deposito a mare, ora struttura ricettiva, di Piscinas
 - impianto ligure seicentesco della Tonnara di Porto Palmas in relazione con il sistema di tonnare degli ambiti contigui considerato che l'area è interessata dal sistema di torri costiere e che costituiscono elementi di questo sistema anche le visuali d'insieme percepibili dall'infrastruttura viaria, considerato, inoltre, il potenziale sviluppo del turismo esperienziale e naturalistico, si propone di individuare per l'unità in esame un uso prioritario per la protezione ambiente e risorse naturali (n).



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Unità di pianificazione MO/7_38: considerato che riguarda un'area costiera ad alta valenza paesaggistica, naturalistica turistica per la presenza delle seguenti aree ad alto valore naturale:

- Area SIC e campo dunale di Is Arenas
- Monumento naturale S'Archittu (Arco)
- Sistema di falesie naturali da Torre del Pozzo a Punta Foghe
- Dominante del Sistema orografico del Montiferru e delle emergenze naturali
- Area SIC Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone

considerato, inoltre, che l'area SIC entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone si presenta come un unicum di elevatissima a valenza naturale e paesaggistica, le cui visuali dai percorsi costieri, in ragione della quota, prospettano su un'estesa profondità nello spazio marittimo, si propone di individuare per l'unità in esame un uso prioritario per la protezione ambiente e risorse naturali (n).

Circa le osservazioni di merito sui potenziali impatti derivanti dalla realizzazione di programmi e progetti che deriveranno dall'attuazione del presente Piano di Gestione, con riguardo alle competenze anche di questa Soprintendenza, si segnala che sono state accolte le osservazione della Regione Autonoma della Sardegna formulate in fase di consultazione preliminare circa l'opportunità di integrare gli indicatori di monitoraggio sui fattori in atto, sui potenziali fattori di pressione e sugli effetti d'impatto in caso di impianti eolici offshore e da moto ondoso, di rigassificatori/depositi GNL, nonché di impianti eolici a terra.

Si ritiene di aggiungere a tali osservazioni la richiesta che gli indicatori di monitoraggio sui fattori in atto, sui potenziali fattori di pressione e sugli effetti d'impatto degli impianti in argomento riguardino in ogni caso i beni culturali e paesaggistici nonché la possibilità di salvaguardarne le condizioni di fruizione sia da terra che da mare, anche in considerazione degli obiettivi strategici sul turismo.

Circa gli strumenti analitici utilizzati nel paragrafo 4.2.9 "Paesaggio e patrimonio culturale (terrestre e sottomarino)" si segnala che il Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari del Piano paesaggistico regionale della Sardegna non esaurisce i beni culturali presenti nelle aree di interesse, per i quali si dovrà fare riferimento ai decreti di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 nonché ai beni di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Circa la misura (MO/7)_MIS|32, 33, 34 (Paesaggio e patrimonio culturale), viste le peculiarità geografiche e storico culturali dell'isola di Sardegna, si ritiene utile segnalare l'opportunità di realizzare anche progetti e programmi che recuperino e consolidino la cultura del mare, in una prospettiva storica e di recupero dei saperi e delle tradizioni identitarie locali.

Lo stato di elaborazione del Rapporto ambientale è necessariamente troppo generico nella descrizione delle strategie per poter formulare ulteriori osservazioni specifiche; l'analisi sul paesaggio e sui beni culturali risente della stessa genericità.

Pertanto, questo Ufficio non può che rimandare le valutazioni di competenza alla fase istruttoria dei singoli piani o progetti ricadenti nel territorio di competenza, riservandosi di verificarne la compatibilità con il patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico tutelato.>

REGIONE SICILIANA

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 168265 del 04/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

per quanto di competenza di questo Ufficio si riportar quanto segue:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

- Il territorio della Città Metropolitana di Messina è suddiviso dal Piano Territoriale Paesistico Regionale in distinte macro aree: Ambito 9 – Area della catena settentrionale Monti Peloritani; il cui D.A. n. 90 del 23/10/2019 ne dispone l'adozione,
- Piano Territoriale Paesaggistico delle isole Eolie D.A. 5180 del 23.02.2011;
- Area della catena settentrionale Monti Nebrodi, Ambito 8 ad oggi in itinere.

A tal proposito i Piani Paesaggistici Area della catena settentrionale Monti Peloritani e delle isole Eolie possono essere considerati come ulteriori strumenti conoscitivi utili alla raccolta dei dati finalizzati ad individuare eventuali criticità ricadenti sui territori interessati direttamente o meno dalle azioni del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Tirreno – Mediterraneo Occidentale.

Si riporta a tal proposito il link ove è possibile consultare la cartografia del Piano Paesaggistico di Messina Ambito 9 – Regimi normativi, Componenti del Paesaggio e Beni paesaggistici:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/pianopaesistico.html>

Le finalità e gli obiettivi, la metodologia, gli ambiti territoriali e l'elenco dei beni culturali e ambientali del Piano Paesaggistico di Messina Ambito 9 e del Piano territoriale paesistico dell'Arcipelago delle Eolie sono consultabili al seguente link:

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer?resourceLocatorId=2067>

Nel suddetto link sono consultabili e scaricabili anche le informazioni sui Beni isolati, posti in prossimità alla linea di costa, le relative schede di censimento e altre informazioni riguardanti il patrimonio storico culturale e paesaggistico della costa tirrenica.>

REGIONE TOSCANA

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 17484 del 22/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

Area funzionale paesaggio

(… …)

Pur riconoscendo il carattere programmatico e di indirizzo del Piano, e contestualmente rilevando la generale coerenza degli obiettivi descritti con la disciplina del Piano paesaggistico per quanto riguarda i paesaggi rurali, poiché il Piano non contiene, in questa fase, una specifica individuazione e localizzazione degli interventi, per quanto di competenza di quest'Ufficio, appare inevitabile riservare valutazioni specifiche alle fasi attuative del Piano stesso. Si segnala comunque che si ritengono indispensabili, nelle successive fasi di programmazione e progettazione, analisi di contesto ad un livello di approfondimento tale da consentire la produzione di valutazioni realistiche di merito. In quest'ottica sarà indispensabile fare riferimento agli elaborati conoscitivi e prescrittivi del Piano d'Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana approvato con DCR n. 37 del 27 marzo 2015, con particolare riferimento alla disciplina delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. a) del d.lgs. 42/2004, contenuta nell'Allegato C all'Elaborato 8B del Piano paesaggistico, basandosi anche sulle criticità individuate negli abachi delle invariati così come nelle schede dedicate a ciascun ambito di paesaggio regionale.

La Figura 2.6 Unità di Pianificazione della Sub-area MO/2 (pag. 133) mostra che gli obiettivi di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e quelli di sviluppo turistico interessano l'intera area costiera e si sovrappongono sull'intero territorio costiero toscano. Gli elaborati del Piano paesaggistico regionale (abachi regionali delle invariati, schede d'ambito di paesaggio, Sezione 4 dell'Elaborato 3B, Allegato C all'Elaborato 8B, Allegato H all'Elaborato 8B) descrivono diverse criticità con riferimento al carico turistico estivo di alcune zone della costa toscana, con particolare riferimento alla presenza di piattaforme specializzate e alla necessità di individuare un carico turistico sostenibile,



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB f

anche con riferimento ad importanti fenomeni di erosione costiera che interessano aree di elevatissimo pregio paesaggistico (Isola d'Elba, Baratti).

Appare in questo senso utile l'individuazione di indicatori, per gli obiettivi di sviluppo turistico, che facciano riferimento agli impatti sul paesaggio e alla interrelazione tra gli obiettivi di sviluppo e gli obiettivi di tutela, dando seguito alle direttive sull'argomento, destinate agli strumenti di pianificazione, contenute nella Disciplina dei beni paesaggistici sia relativa alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004 (Sezione 4 dell'Elaborato 3B) sia alle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. a) dello stesso Codice (Allegato C all'Elaborato 8B).

Area funzionale archeologia

In merito al procedimento in oggetto, al riguardo della completezza del quadro conoscitivo per gli aspetti di competenza di questo Ufficio si ritiene il quadro delineato dal Piano nel complesso completo, in considerazione della natura del Piano stesso quale strumento atto a definire linee di indirizzo e strategie di intervento e non singoli progetti elaborati e definiti.

Si segnala tuttavia la necessità di alcune verifiche e/o modifiche puntuali:

- a) alla tavola "PGSM_TIR_AMBD015_Beni_culturali_MO2_signed" si richiede di verificare la corretta collocazione, non pienamente apprezzabile a motivo della scala utilizzata della mappa, del vincolo archeologico della villa romana sull'Isola di Gorgona e dei tre vincoli archeologici dell'isola di Capraia (tutti posti entro 300 metri dalla costa);
- b) alla medesima tavola si invita a provvedere all'inserimento in cartografia del vincolo archeologico, emanato con DR del 24.03.2005, che include l'isola di Pianosa nella sua interezza e di conseguenza anche tutto il suo perimetro costiero;
- c) di conseguenza anche nel Rapporto preliminare di scoping, nella sezione dedicata alle "Unità di pianificazione su area MO/2", alla fig. 9, descritta in tabella 1.2 a p. 45, è necessario aggiungere alla voce "MO/2-19" (che identifica l'isola di Pianosa), la dicitura "Paesaggio e patrimonio culturale (pcc)", in analogia con quanto indicato alle voci MO/2- 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Si rileva inoltre, che, data la particolarmente cospicua presenza sia di beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare (con particolare riguardo all'areale dell'antica città etrusca di Populonia e del suo territorio, così come individuato dal PIT della Regione Toscana) sia di giacimenti sommersi nei fondali marini delle acque ricomprese nelle attribuzioni di tutela di questo Ufficio, il quadro conoscitivo dovrà essere meglio implementato nelle successive fasi attuative, in particolare al livello dei singoli progetti, quando gli stessi saranno sottoposti alla verifica preventiva dell'impatto archeologico ai sensi dell'art 25 del Decreto Lgs. 50/201.

Con queste premesse si ritiene inoltre sostanzialmente adeguato e coerente, per il territorio di competenza, anche il metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e della strategia di intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.>

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di seguito riportati;

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 348 del 05/01/2023, ha comunicato quanto segue:

<(... ..)>

Premesso il fatto che il Documento non ha recepito tutte le osservazioni inviate dalle Soprintendenze nella fase di scoping, come avvenuto per esempio nel caso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

metropolitana di Genova e le province di Oristano e Sud-Sardegna, le cui proposte di integrazione e modifiche non sono state tenute in considerazione, si fa innanzitutto presente che le valutazioni trasmesse non costituiscono in alcun modo parere finale, che invece verrà rilasciato nella fase autorizzativa degli interventi secondo le procedure fissate dalla normativa vigente.

In particolare, per quanto riguarda la tutela archeologica, si ricorda che se il Piano definisce linee di indirizzo e strategie di intervento, esso fornisce altresì indicazioni sia in termini di risoluzione spaziale che in termini di definizione delle misure e delle raccomandazioni, per cui si ritiene indispensabile integrare, nel quadro normativo di riferimento (al § 1.1.2 e al § 4.2.9.1) e nelle successive fasi di implementazione del RA in cui verranno definiti più precisamente gli interventi e le relative localizzazioni, la Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 ("Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), che costituisce strumento normativo indispensabile ai fini della conoscenza e prevenzione degli impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal Piano.

L'assenza di tale riferimento è molto grave, e di conseguenza si richiede innanzitutto la sua integrazione nel Quadro normativo e si fa quindi presente che l'applicazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico sarà necessaria non solo per le opere che riguardano l'ampliamento o l'ammodernamento delle infrastrutture, ma anche per tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, inclusi i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché eventuali fiumi, canali, acque di transizione, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati dal Piano in oggetto.

Si ravvisa inoltre la necessità di inserire all'interno del "Quadro normativo e programmatico di riferimento" anche i seguenti strumenti di tutela:

- Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.) approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano;
- Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata.

Per quanto attiene il patrimonio archeologico si segnala poi che nel Rapporto Ambientale non sono state recepite tutte le indicazioni relative ai siti e i contesti archeologici presenti nelle aree costiere e/o subacquee trasmesse dalle Soprintendenze, e si evidenzia come il recepimento di tali dati sia di grande importanza al fine di minimizzare l'impatto sul patrimonio culturale delle attività legate alle vocazioni d'uso proposte.

Pertanto, oltre a recepire i dati trasmessi nelle previsioni pianificatorie al fine di predisporre misure utili alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, sarà necessario effettuare alcune verifiche e/o modifiche puntuali. A titolo di esempio si citano:

- le aree archeologiche Capo la Timpa (D.M. 15/11/1990 e D.M. 19/12/1991 mod. D.M. 15/11/1990) e Capo la Secca (D.M. 1/3/1991) lungo la costa di Maratea;
- l'isola Santo Janni (D.D.R. 8/2/2005);
- l'area immediatamente a nord dell'isolotto di Santo Janni, nota per il ritrovamento di un importante giacimento di ancore greco-romane;
- l'area subito a sud dello stesso isolotto (Secca della Giumenta), dove è stato scoperto un relitto di nave oneraria tardo imperiale;
- l'area marina protetta denominata "Costa di Maratea" in corso di istituzione;
- l'area archeologica di Velia che unitamente a quella di Paestum fa parte del Sito UNESCO "Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula", rilevante ai fini della definizione del quadro conoscitivo del Piano.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

- la villa romana sull'Isola di Gorgona e i tre vincoli archeologici dell'isola di Capraia (tutti posti entro 300 metri dalla costa), di cui va verificata nella tavola PGSM_TIR_AMBD015_Beni_culturali_MO2_signed la corretta collocazione;
- l'isola di Pianosa nella sua interezza, e di conseguenza tutto il suo perimetro costiero, oggetto di vincolo archeologico emanato con DR del 24.03.2005;
- l'areale dell'antica città etrusca di Populonia e del suo territorio, così come individuato dal PIT della Regione Toscana, per la particolarmente cospicua presenza sia di beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare.

Tali esempi dimostrano ancora una volta la necessità di effettuare verifiche puntuali presso le banche dati locali, a cominciare da quelle a disposizione degli Istituti territoriali di tutela che possono fornire continui aggiornamenti su un patrimonio culturale, come quello archeologico, la cui consistenza è oggetto di continui aggiornamenti visto che, a fronte di un'ampia diffusione sul territorio nazionale terrestre e marino, solo in minima parte esso è stato riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta.

Il tema acquista tutta la sua rilevanza qualora si consideri che, se tra gli obiettivi del Piano si contano la valorizzazione della struttura estetico percettiva del paesaggio, la promozione di forme di interazione terra-mare e la fruizione dei beni culturali, con particolare riguardo a quelli sulle coste, che dovrebbero essere valorizzati anche attraverso l'inserimento in circuiti legati alla crocieristica e alla nautica di diporto, le azioni volte alla valorizzazione non sembrano poi tenere in debito conto la tutela del patrimonio. Poco esaustiva risulta la valutazione degli impatti potenziali esercitati sul patrimonio culturale da misure/azioni quali per esempio l'uso principale della pesca o il trasporto marittimo e lo stesso turismo, che hanno comunque incidenza anche sulla terraferma, e tra le criticità rilevate si segnala altresì il fatto che non viene ritenuta esaustiva e, in questa fase, non valutabile, la descrizione delle misure di mitigazione previste dal Piano per garantire la tutela culturale e paesaggistica dal momento che il Rapporto Ambientale, dopo aver illustrato i possibili impatti generati dalle previsioni del Piano medesimo sul paesaggio e sul patrimonio culturale, si limita a considerare che «si tratta di opere soggette a VIA e sarà in questa fase, nella quale saranno chiariti gli aspetti tipologici, dimensionali, localizzativi, che andrà valutata la possibile entità dell'impatto».

Criticità sono state poi avanzate in merito alla attribuzione dell'uso "generico" che, in assenza di opportuna e necessaria regolamentazione, può rivelarsi foriero di molteplici criticità sotto il profilo della tutela dal momento che l'uso generico rende possibili «tutti gli usi, con meccanismi di regolamentazione specifica e reciproca definiti o da definire nell'ambito delle norme nazionali ed internazionali o dei piani di settore».

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dall'attuazione del Piano proposto risulta anch'essa poco esaustiva e mancano gli indicatori specifici e differenziati per la tipologia di beni tutelati (paesaggistici di insieme e individui, culturali architettonici e archeologici). Nel caso di siti/evidenze riconducibili al patrimonio subacqueo, si propone di aggiungere al cap. 4.2.1 (Gli indicatori per la caratterizzazione dello stato dell'ambiente) i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- stato di conservazione del patrimonio culturale;
- numero di siti/giacimenti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del Piano;
- numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del Piano;
- numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del Piano.

Inoltre, vista la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convenzione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, e in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27, si rammenta che prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà essere redatta apposita



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB J

progettazione che preveda l'elaborazione di apposite batimetrie in cui siano indicate puntualmente tutte le aree eventualmente oggetto di modifiche, ovvero di interventi diretti sui fondali, e di carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi, accertando, preventivamente alla realizzazione di vasche e/o di altre opere, l'assenza o meno di reperti sommersi tramite apposita strumentazione (eco-scandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar.>

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 588 del 09/01/2023, ha comunicato quanto segue:

<(… …)>

Premesso che la Pianificazione dello Spazio Marittimo in questione ha la finalità "di fornire indicazioni di livello strategico e di indirizzo per ciascuna Area Marittima e per le loro sub-aree, da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni", e si attua attraverso "l'elaborazione, l'adozione e l'implementazione di uno o più Piani per le proprie acque marine, tenendo conto delle interazioni terra-mare [...] degli aspetti economici, sociali e ambientali al fine di sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marino, applicando un approccio ecosistemico";

considerato che gli obiettivi del suddetto Programma, così come individuati nel Rapporto ambientale, sono in linea generale ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici territoriali del MiC, in particolare evidenza, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:

- per ciò che concerne l'individuazione degli indicatori per le analisi di contesto, cui deriva la maggiore/minore sensibilità delle differenti sub-aree di cui si compone il piano stesso, si ritiene non esaustivo quanto riportato nel Rapporto Ambientale in quanto il tipo di approccio adottato, meramente quantitativo, non permette di rilevare la complessità del contesto paesaggistico in esame, che potrebbe risultare notevolmente compromesso dalle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di piano, con particolare riferimento a quelli relativi all'energia e, in misura minore, a quelli connessi all'acquacoltura, al trasporto marittimo e portualità, alla difesa costiera;
- in merito ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione di programmi e progetti che deriveranno dall'attuazione del presente Piano di Gestione si ritiene opportuno richiedere che gli indicatori di monitoraggio sui fattori in atto, sui potenziali fattori di pressione e sugli effetti d'impatto degli impianti eolici offshore e da moto ondoso, di rigassificatori/depositi GNL, nonché di impianti eolici a terra, riguardino in ogni caso i beni culturali e paesaggistici nonché la possibilità di salvaguardarne le condizioni di fruizione sia da terra che da mare;
- si ritiene non esaustiva e, in questa fase, non valutabile, la descrizione delle misure di mitigazione previste dal piano per garantire la salvaguardia degli interessi legati alla tutela culturale e paesaggistica in quanto il Rapporto Ambientale rinvia alla fase di stesura dei progetti e all'ambito della VIA;
- considerate le caratteristiche ed i contenuti del Piano, avente impostazione di carattere metodologico e strategico, gli Uffici sul territorio si riservano di effettuare le valutazioni di eventuali impatti diretti e indiretti sul patrimonio culturale di propria competenza in una fase di approfondimento progettuale successiva, sulla base di una puntuale localizzazione e descrizione degli interventi a farsi negli specifici contesti territoriali di riferimento.

Per osservazioni più puntuali, inerenti alle specificità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze, si rimanda alle note di osservazioni pervenute a questa Direzione generale dagli Uffici periferici del MiC.>



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura
ESPRIME

sulla proposta del “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Tirreno – Mediterraneo Occidentale”, sul relativo Rapporto Ambientale e sul relativo Piano di Monitoraggio, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 152/2006,

il seguente parere

- Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Piano stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.
- Al fine di comprendere l’articolata situazione paesaggistica, specialmente di alcuni territori, si richiede in linea generale:
 - una attenta ricognizione della situazione pianificatoria e programmatica;
 - di tenere conto della totalità di elementi caratterizzanti il contesto ambientale e paesaggistico preso in esame;
 - di minimizzare il più possibile le interferenze e di mettere in atto tutte le opere di mitigazione e compensazione necessarie;
 - di porre particolare attenzione ai possibili impatti delle scelte progettuali rammentando che molti territori contengono al loro interno beni monumentali e archeologici che devono essere preservati sia direttamente che indirettamente, tutelandone le visuali e le prospettive.
- Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Tirreno – Mediterraneo Occidentale” con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, sia delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
 - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all’indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all’indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
 - VINCOLI IN RETE - consultabile all’indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

*

- Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
- SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
- OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>.

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "*In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo*".

- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
 - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
 - art. 134 – Beni Paesaggistici;
 - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
 - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici Regionali;
 - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
 - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
- Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
 - la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958);
 - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
 - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
 - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976);
 - la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977);
 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
 - la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
 - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
 - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
 - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
 - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).
- Per quanto attiene al rapporto del Piano con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene all'analisi di coerenza interna ed esterna, in relazione dunque a sé stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere effettuati, nelle fasi successive di attuazione del Piano, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **Piano Paesaggistico Regionale**, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici Regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale. **Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sul patrimonio culturale** (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) **e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio** (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali eventualmente in via di revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).

- Per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.
- Il **Piano di Monitoraggio** risulta prevalentemente incentrato sulla disamina di indicatori attinenti alle criticità ambientali. Gli indicatori di contesto del PdM, nonché indicatori dello stato dell'ambiente (pag. 263 del RA), per le Componenti Ambientali di competenza risultano essere non del tutto esaustivi. Si suggerisce, pertanto, considerata la rilevanza di un controllo a lungo termine delle ricadute che le azioni previste dal Piano potrebbero avere sul paesaggio, sui beni culturali e sui siti UNESCO nelle aree oggetto di intervento, di implementare e/o specificare maggiormente il *set* di indicatori proposto e/o i "parametri da valutare", prendendo in considerazione puntualmente le diverse categorie di beni potenzialmente interferiti dalle azioni del Piano così come da D. Lgs. n. 42/2004.

Il relativo **Report di monitoraggio VAS** dovrà essere predisposto dall'Autorità Proponente con cadenza annuale ed inoltrato anche gli Uffici territoriali del MiC a questa Direzione Generale in qualità di Autorità Concertante il Parere motivato.

RACCOMANDAZIONI:

Considerata la natura eterogenea degli interventi presenti nel Piano, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli Uffici periferici del MiC, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali delle singole Operazioni (fase di VIA e successive fasi autorizzatorie ed esecutive):

1. Per quanto attiene alle successive fasi di localizzazione e progettazione si auspica che tutte le *incoerenze* e le *influenze potenziali negative indirette* siano meglio definite ed analizzate in modo da poterne mitigare gli effetti. Si evidenzia la necessità della preventiva consultazione degli Uffici territoriali del MiC così da



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB X

acquisire un quadro complessivo delle criticità paesaggistiche, dei vincoli e di ogni elemento inerente alle esigenze di tutela, che possa orientare al meglio le scelte e le possibili alternative progettuali;

2. In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
3. Considerata l'orografia del terreno estremamente variegata (terra-mare) dovranno essere ricercate le migliori soluzioni progettuali. A tal proposito, considerata la difficoltà di standardizzare e classificare un territorio così complesso, si invita ad analizzare caso per caso il contesto paesaggistico delle singole sub-aree, approfondendo più nel dettaglio il tema dell'*intervisibilità dalla costa*. Alcuni territori sono caratterizzati da una *particolare percezione visiva* dunque la realizzazione di impianti off-shore potrebbe causare impatti assolutamente negativi. Si richiedono delle indicazioni e delle linee di indirizzo più specifiche;
4. Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere (azioni di Piano) e il patrimonio culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
5. In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);
6. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle possibili scelte progettuali come l'eliminazione delle strutture esistenti, le opere di mitigazione e di ripristino e le relative fasi di cantiere riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici;
7. Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di suolo;
8. Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare, nella documentazione che accompagna il Piano, anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;
9. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle scelte progettuali volte alla realizzazione di nuove opere. Nel caso di scelte progettuali che comportino un notevole incremento della frequentazione antropica dei siti di interesse culturale e paesaggistico, si suggerisce di evitare azioni che possano danneggiare il patrimonio culturale per sovra sfruttamento;
10. Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.
11. Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegata agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della cultura. A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D. Lgs. 50/2016;

12. L'applicazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico sarà necessaria anche per tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, inclusi i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché eventuali fiumi, canali, acque di transizione, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati dal Piano;
13. Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
14. Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
15. Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scotichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici impreveduti definite per il tracciato dell'opera principale;
16. Il proponente dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
17. Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA.

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi del presente Piano.

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità Competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministro della cultura) e recepite dall'Autorità Proponente/Procedente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne), ai fini dei successivi adempimenti.

Supporto Ales S.p.A.
Arch. Ilaria Martella

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)
Riccardo Brugnoli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi LA ROCCA



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it